

Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili

Art. 1

Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di FLORESTA per gli scopi e finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo regolamento.
2. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Con successivo provvedimento della Giunta municipale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'individuazione dell'ufficio competente, l'organizzazione della tenuta del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Art. 2

Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile "il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli".
2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di FLORESTA che costituiscano una famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
3. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli assessorati e degli uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
4. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per i giovani, genitori ed anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
5. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, assicurando alle coppie unite civilmente le medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
6. All'interno del Comune di FLORESTA , chi si iscrive al registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3

Rilascio attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di **"unione civile basata su vincolo affettivo"** inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R. n.223/1989).
Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art.4 del D.P.R. n. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come

formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4

Iscrizione nel registro

1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di FLORESTA, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e/o per motivi della reciproca assistenza morale e/o materiale.
2. Le iscrizioni nel registro possono avvenire esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalla persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5

Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di FLORESTA determina la cancellazione dal registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990.